

Oggetto: Controlli su strada di merci/rifiuti ADR

Publicata in data odierna, la Direttiva 2022/1999 UE del 19.10.2022 relativa alle procedure di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.

Prima trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, è stata emendata la Direttiva al fine di effettuare controlli utilizzando una lista di elementi comuni applicabili al trasporto di merci/rifiuti ADR in tutta l'Unione, indipendentemente dalla provenienza o dalla destinazione della merce, per assicurare l'osservanza delle norme di sicurezza del trasporto di merci pericolose.

Si è quindi reso necessario stabilire una lista di infrazioni ritenute sufficientemente gravi da tutti gli Stati membri tali da determinare a carico dei veicoli e/o delle aziende speditori misure adeguate di controllo/prescrizione/sanzione.

La direttiva si applica a tutte le tipologie di trasporto (ivi compresi i trasporti in regime di esenzione) con al sola esclusione dei trasporti eseguiti da veicoli appartenenti alle Forze armate o che si trovino sotto la responsabilità di queste ultime.

La direttiva è costituita da 14 articoli e V allegati

Art. 1

La direttiva si applica a tutte le tipologie di trasporto (ivi compresi i trasporti in regime di esenzione) con al sola esclusione dei trasporti eseguiti da veicoli appartenenti alle Forze armate o che si trovino sotto la responsabilità di queste ultime.

Art.2

Definizioni

Per “trasporto” si definisce qualsiasi operazione effettuato interamente o parzialmente con un veicolo ivi comprese le operazioni di carico e scarico effettuate.

Per “impresa” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica propria o dipendente da una Autorità avente tale personalità che trasporta, carica scarica o fa trasportare merci pericolose , o immagazzina temporaneamente, raccoglie, condiziona o riceve tali merci nel coso di una operazione di trasporto.

Art. 3

Ogni stato membro deve accertarsi che una proporzione rappresentativa dei trasporti su strada di merci o rifiuti pericolosi sia sottoposta ai controlli previsti dalla presente direttiva.

Art. 4 Per i controlli su strada tutti gli stati membri utilizzeranno il seguente template

ALLEGATO I

Lista di controllo (di cui all'articolo 4)

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Luogo di controllo | 2. Data: _____ | 3. Ora: _____ |
| _____ | | |
| 4. Distintivo di nazionalità e n. di immatricolazione | _____ | |
| 5. Distintivo di nazionalità e n. di immatricolazione del rimorchio/semirimorchio | _____ | |
| 6. Impresa che effettua il trasporto, indirizzo | _____ | |
| 7. Conducente/Assistente del conducente | _____ | |
| 8. Mittente, indirizzo, luogo di carico (*) (*) | _____ | |
| 9. Destinatario, indirizzo, luogo di scarico (*) (*) | _____ | |
| 10. Quantità complessiva delle merci pericolose per unità di trasporto | _____ | |
| 11. Limite di quantità ADR 1.1.3.6 superato | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no |
| 12. Modalità di trasporto | <input type="checkbox"/> alla rinfusa | <input type="checkbox"/> imballaggio |
| | | <input type="checkbox"/> cisterna |
| Documenti di bordo | | |
| 13. Documento di trasporto | <input type="checkbox"/> controllato | <input type="checkbox"/> infrazione constatata |
| | | <input type="checkbox"/> non applicabile |
| 14. Istruzioni scritte | <input type="checkbox"/> controllato | <input type="checkbox"/> infrazione constatata |
| | | <input type="checkbox"/> non applicabile |
| 15. Accordo bilaterale/multilaterale/autorizzazione nazionale | <input type="checkbox"/> controllato | <input type="checkbox"/> infrazione constatata |
| | | <input type="checkbox"/> non applicabile |
| 16. Certificato di omologazione dei veicoli | <input type="checkbox"/> controllato | <input type="checkbox"/> infrazione constatata |
| | | <input type="checkbox"/> non applicabile |
| 17. Certificato di formazione del conducente | <input type="checkbox"/> controllato | <input type="checkbox"/> infrazione constatata |
| | | <input type="checkbox"/> non applicabile |
| Operazione di trasporto | | |
| 18. Merce autorizzata per il trasporto | <input type="checkbox"/> controllato | <input type="checkbox"/> infrazione constatata |
| | | <input type="checkbox"/> non applicabile |
| 19. Veicoli autorizzati per le merci trasportate | <input type="checkbox"/> controllato | <input type="checkbox"/> infrazione constatata |
| | | <input type="checkbox"/> non applicabile |
| 20. Disposizioni relative alle modalità di trasporto (alla rinfusa, imballaggio, cisterna) | <input type="checkbox"/> controllato | <input type="checkbox"/> infrazione constatata |
| | | <input type="checkbox"/> non applicabile |
| 21. Divieto di carico misto | <input type="checkbox"/> controllato | <input type="checkbox"/> infrazione constatata |
| | | <input type="checkbox"/> non applicabile |
| 22. Carico, fissaggio del carico e manipolazione (*) | <input type="checkbox"/> controllato | <input type="checkbox"/> infrazione constatata |
| | | <input type="checkbox"/> non applicabile |
| 23. Fuga di sostanze o danneggiamento dei colli (*) | <input type="checkbox"/> controllato | <input type="checkbox"/> infrazione constatata |
| | | <input type="checkbox"/> non applicabile |
| 24. Marcatura di imballaggio ONU/marcatura della cisterna (*) (*) (ADR 6) | <input type="checkbox"/> controllato | <input type="checkbox"/> infrazione constatata |
| | | <input type="checkbox"/> non applicabile |
| 25. Marcatura dell'imballaggio (ad es. n. ONU) ed etichettatura (*) (ADR 5.2) | <input type="checkbox"/> controllato | <input type="checkbox"/> infrazione constatata |
| | | <input type="checkbox"/> non applicabile |
| 26. Segnalazione sul veicolo/cisterna (ADR 5.3.1) | <input type="checkbox"/> controllato | <input type="checkbox"/> infrazione constatata |
| | | <input type="checkbox"/> non applicabile |



| | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|
| 27. Marcatura del veicolo/unità di trasporto (targa arancione, temperatura elevata) (ADR 5.3.2-3) | <input type="checkbox"/> controllato | <input type="checkbox"/> infrazione constatata | <input type="checkbox"/> non applicabile |
| Equipaggiamento di bordo | | | |
| 28. Attrezzatura di sicurezza di tipo generico specificata nell'ADR | <input type="checkbox"/> controllato | <input type="checkbox"/> infrazione constatata | <input type="checkbox"/> non applicabile |
| 29. Attrezzatura relativa alle merci trasportate | <input type="checkbox"/> controllato | <input type="checkbox"/> infrazione constatata | <input type="checkbox"/> non applicabile |
| 30. Altre attrezzature specificate nelle istruzioni scritte | <input type="checkbox"/> controllato | <input type="checkbox"/> infrazione constatata | <input type="checkbox"/> non applicabile |
| 31. Estintori | <input type="checkbox"/> controllato | <input type="checkbox"/> infrazione constatata | <input type="checkbox"/> non applicabile |
| 32. Se del caso, la categoria di rischio più rilevante in relazione alle infrazioni contestate | <input type="checkbox"/> Categoria I | <input type="checkbox"/> Categoria II | <input type="checkbox"/> Categoria III |
| 33. Osservazioni | | | |
| 34. Autorità che ha effettuato il controllo | | | |

Qualora l'Autorità che esegue il controllo lo ritenga opportuno, i veicoli per i quali si accerta un'infrazione possono essere immobilizzati sul luogo o in un luogo scelto da tale Autorità.

I controlli sono effettuati a campione e ove necessario, a condizione che ciò non pregiudichi la sicurezza, possono essere prelevati campioni di merce perché siano esaminati da Laboratori riconosciuti dall'Autorità competente al fine di stabilire se la classificazione e identificazione attribuita alla merce sia conforme.

I controlli devono avere una durata ragionevole.

Art. 5

Qualora l'Autorità che esegue il controllo lo ritenga opportuno, i veicoli per i quali si accerta un'infrazione possono essere immobilizzati sul luogo o in un luogo scelto da tale Autorità.

Le infrazioni sono elencate nell'allegato II

Sono definiti tre livelli di rischio da I a III (I indica il più serio) e fornisce un orientamento per valutare cosa si deve intendere per infrazione per poi essere valutata dall'Agente/ organismo di controllo che effettua la verifica.



CATEGORIA DI RISCHIO I

Quando un'infrazione alle disposizioni ADR comporta un rischio elevato di morte, gravi lesioni personali o danni significativi all'ambiente.

Tale infrazione dovrebbe condurre all'immediate misure correttive (fermo del veicolo).

Le misure sono:

1. il trasporto di merci per le quali è vietato il trasporto;
2. la fuga di sostanze pericolose;
3. il trasporto con modalità proibite o inadeguate;
4. il trasporto alla rinfusa in container strutturalmente inadeguati;
5. il trasporto in un veicolo sprovvisto del pertinente certificato di omologazione;
6. il veicolo non è più conforme alle norme di omologazione e presenta un rischio immediato (negli altri casi inserire nella categoria di rischio II);
7. l'uso di imballaggi non autorizzati;
8. l'imballaggio non è conforme alle istruzioni di imballaggio applicabili;
9. il mancato rispetto delle disposizioni relative all'imballaggio misto;
10. il mancato rispetto delle norme in materia di sistemazione e fissaggio del carico;
11. il mancato rispetto delle disposizioni relative al carico misto di imballaggi;
12. il mancato rispetto dei livelli ammissibili di riempimento di cisterne o imballaggi;
13. il mancato rispetto delle disposizioni che limitano le quantità trasportate in un'unità di trasporto;
14. il trasporto di merci pericolose senza indicarne la presenza (ad esempio, documenti, marcatura o imballaggio dei colli, segnalazioni o marcature sul veicolo);
15. il trasporto senza segnalazioni o marcature sul veicolo;
16. l'assenza di informazioni relative alle sostanze trasportate, che permettano di accertare un'infrazione della categoria di rischio I (ad esempio, numero ONU, denominazione della merce inviata, gruppo d'imballaggio);
17. il conducente è privo del certificato regolamentare di formazione professionale;
18. l'uso di fuoco o di luci non protette;
19. il mancato rispetto del divieto di fumare.

Categoria di rischio II

Quando un'infrazione alle disposizioni ADR comporta il rischio di lesioni personali o danni all'ambiente. Tale infrazione deve condurre all'adozione di adeguate misure correttive (se possibile e opportuno) sul luogo stesso o, al più tardi, al termini dell'operazione di trasporto in corso.

Le infrazioni sono:

1. l'unità di trasporto comprende più di un rimorchio/semirimorchio;
2. il veicolo non è più conforme alle norme di omologazione, ma non presenta un rischio immediato;
3. il veicolo non è provvisto degli estintori funzionanti prescritti; un estintore può essere considerato ancora funzionante anche quando mancano il sigillo e/o la data di scadenza; non però quando è evidente che l'estintore non è più funzionante, ad esempio il manometro è a 0;
4. il veicolo è sprovvisto dell'attrezzatura prevista nell'ADR o nelle istruzioni scritte;
5. il mancato rispetto delle date delle ispezioni e dei controlli e delle disposizioni sui periodi di uso degli imballaggi, dei contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (*intermediate bulk containers* —IBC) o degli imballaggi di grosse dimensioni;
6. il trasporto di imballaggi contenenti imballaggi, IBC o imballaggi di grosse dimensioni danneggiati o di imballaggi vuoti danneggiati e non ripuliti;
7. il trasporto di merci imballate in container strutturalmente inadeguati;
8. le cisterne o i tank container (inclusi quelli vuoti e non ripuliti) che non sono stati chiusi adeguatamente;
9. il trasporto di un imballaggio combinato con un imballaggio esterno non chiuso adeguatamente;
10. le etichette, marcature o segnalazioni errate;
11. l'assenza di istruzioni scritte conformi all'ADR o istruzioni scritte non pertinenti per le merci trasportate;
12. il veicolo non è adeguatamente sorvegliato o parcheggiato.



Categoria di rischio III

Quando un'infrazione alle pertinenti disposizioni comporta un rischio ridotto di lesioni personali o di danni all'ambiente e le adeguate misure correttive non devono necessariamente essere adottate su strada bensì in seguito nella sede dell'impresa.

Le infrazioni sono:

1. le dimensioni delle targhe o delle etichette o quelle delle lettere, delle figure o dei simboli sulle targhe o sulle etichette non sono conformi alle norme;
2. il fatto che nella documentazione a bordo non siano disponibili informazioni diverse da quelle attinenti alla categoria di rischio I/16;
3. il certificato di formazione professionale non è disponibile a bordo, ma è chiaro che il conducente ne è in possesso.

L'Autorità può stabilire se si è obbligati a mettersi in regola prima di proseguire il viaggio oppure se possono essere oggetto di ulteriori preclusioni.

Art. 6

1. I controlli possono essere eseguiti (estesi) anche nei locali delle Imprese, qualora siano state constatate infrazioni che possano pregiudicare la sicurezza del trasporto di merci pericolose.

2. Tali controlli devono mirare a garantire che le condizioni di sicurezza in cui si effettuano i trasporti siano conformi alla legislazione applicabile in materia.

Se le infrazioni figurano segnatamente nell'allegato II i trasporti sono messi in regola prima di lasciare l'Impresa pena applicazione di ulteriori misure adeguate.

Art. 7

1. Gli Stati garantiscono reciproca assistenza.
2. Le infrazioni gravi o ripetute commesse da una azienda o da un veicolo in uno stato membro diverso da quello di immatricolazione o della sede dell'impresa. possono determinare la segnalazione alle Autorità competenti dello Stato di appartenenza.
3. Le autorità che rilevano l'infrazione diverse da quello dello stato di appartenenza, possono chiedere che siano adottate misure a carico del contravventore da parte dello Stato di appartenenza (dell' Impresa o di immatricolazione del veicolo).

Art. 8

Se in occasione di un controllo su strada è necessario proseguire il controllo all'Impresa, lo stato di appartenenza deve notificare l'esito del controllo allo stato rilevatore.

Art. 9

Ogni anno solare , entro dodici mesi dal determine di quest'ultimo ogni stato deve trasmettere alla Commissione i dati dei controlli effettuati, il numero di veicoli controllati, il numero delle infrazioni rilevate e le quantità censite o stimate di merci pericolose trasportate su strada

Art. 10

La Commissione Europea può modificare gli allegati I, II, III per adeguamento tecnico

Art. 11

1. La commissione può adottare atti delegati al presente articolo.
2. La commissione può adottare atti delegati all'art. 10 per un periodo di cinque anni dal 26.07.2019
3. La delega di potere di cui all'art. 10 può essere revocata in qualsiasi momento
4. Prima dell'adozione di atto delegato s consultano gli Esperti designati da ciascun Stato membro.
5. Contestualmente all'adozione dell'atto delegato si da notifica al Parlamento Europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato di cui all'art. 10 entra in vigore solo in assenza di obiezioni da parte del Consiglio o del Parlamento Europeo.



Art. 12

Gli stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva (Codice della Strada Art. 168 per l'Italia)

Art. 13

Abrogata la Direttiva 95/50/CE fatti salvi gli obblighi di recepimento delle direttive di cui all'allegato IV , parte B

Vedi tavola di concordanza con la direttiva abrogata di cui all'allegato V

Art. 14

La presente direttiva entra in VIGORE IL 14.11.2022

Art. 15

Destinatari della presente direttiva sono gli Stati membri.

A disposizione per ogni eventuale e maggior chiarimento si porgono cordiali saluti.

Ufficio Tecnico
ADR ITALY SRL



ADR ITALY Srl - Consulenza globale trasporti Adr-Rid Iata Imdg

Via Costituzione, 9 - 23808 Vercurago (LC) - tel. +39 0341 422936 - fax +39 0341 423249

P.IVA: 03625660166 - REA Lc 316587 - cap. soc. i.v. € 10.000,00

www.adritaly.it - info@adritaly.it